



PER GRAZIA DI DIO E DELLA S. SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI FABRIANO-MATELICA

Prot. 194/2025 CV

Considerando il disposto dei canoni 375-376 e 381 § 1, per cui *“competete al Vescovo diocesano nella diocesi affidatagli tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale”* e di fatto *“Esercitano la funzione di santificare innanzitutto i Vescovi, che sono i grandi sacerdoti, i principali dispensatori dei misteri di Dio e i moderatori, i promotori e i custodi di tutta la vita liturgica nella Chiesa loro affidata”* (can. 835 § 1), tutelando altresì la santità dei luoghi sacri a norma dei cann. 1205-1213;

Esercitando il ministero episcopale secondo quanto affermato dal can. 392: *“Poiché deve difendere l'unità della Chiesa universale, il Vescovo è tenuto a promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa e perciò a urgere l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche. § 2. Vigili che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica, soprattutto nel ministero della parola, nella celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, nel culto di Dio e dei Santi e nell'amministrazione dei beni”*;

Viste le disposizioni dei cann. 1223-1229 relative agli oratori e alle cappelle private, in cui le celebrazioni sacre sono sempre sottoposte alla normativa canonica, liturgica e alle disposizioni o alla concessione della licenza da parte dell'Ordinario del Luogo;

Tenendo conto del can. 283 che afferma: *“I chierici, anche se non hanno un ufficio residenziale, non si allontanino dalla propria diocesi per un tempo notevole, che va determinato dal diritto particolare, senza la licenza almeno presunta dell'Ordinario proprio”* e tutte le relative conseguenze,



PER GRAZIA DI DIO E DELLA S. SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI FABRIANO-MATELICA

con il presente **DECRETO**

DISPONGO

1. che nessun presbitero - incardinato in altre diocesi o membro di Istituti di vita consacrata - residente fuori Diocesi e nessun laico, possa essere ospitato nelle parrocchie e quindi nelle case canoniche, senza aver avvisato preventivamente e aver ricevuto l'approvazione dell'Ordinario del Luogo;
2. che nessun presbitero - incardinato in altre diocesi o membro di Istituti di vita consacrata - residente fuori Diocesi, possa celebrare l'Eucaristia nelle chiese parrocchiali e in tutte quelle soggette all'autorità del Vescovo Diocesano eccetto il presbitero
 - a) conosciuto dal parroco o rettore della Chiesa;
 - b) in possesso della "Lettera Commendatizia" (*celebret*) da esibire precedentemente alla celebrazione, dopo aver preventivamente avvisato e aver ricevuto l'approvazione dell'Ordinario del Luogo;
 - c) concelebante ai Pontificali del Vescovo Diocesano, previa presentazione allo stesso durante la preparazione liturgica antecedente l'Eucaristia;
3. che tutti i presbiteri diocesani o religiosi che esercitano un ufficio nella Diocesi di Fabriano-Matelica, siano in possesso della "Lettera Commendatizia" (*celebret*), valida *ad quinquennium*;
4. che i diaconi permanenti siano in possesso della "Carta di Riconoscimento" che attesta il lecito esercizio del ministero, valida *ad quinquennium*.

Dalla Sede Vescovile di Fabriano, 13 novembre 2025



Don Francesco Olivieri
Don Francesco Olivieri
Cancelliere Vescovile

